

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore RUBINACCI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 FEBBRAIO 1964

Estensione della gratifica natalizia prevista dall'articolo 3 della legge 4 aprile 1952, n. 218, ai pensionati iscritti a Casse e Fondi sostitutivi e integrativi dell'assicurazione obbligatoria

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge qui presentato è volto a coprire un vuoto legislativo o regolamentare nei confronti dei lavoratori iscritti a Fondi o Casse autonome aziendali e di categoria, rimasti al di fuori della legge generale sull'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e trova la sua giustificazione nel disposto dell'articolo 35 della legge 4 aprile 1952, n. 218, che preannuncia l'emana- zione di un'armonica regolamentazione proprio nei riguardi di questo settore delle Casse e Fondi autonomi.

A questo riguardo principi orientativi si possono rintracciare nella legge 28 febbraio 1958, n. 55, la quale all'articolo 15 ha dettato norme per regolare l'agibilità delle Casse e Fondi autonomi sostitutivi dell'assicurazione obbligatoria generale, e ciò ai fini stessi del loro riconoscimento.

Conviene anzitutto fare una breve pre- messa sull'istituto della 13^a mensilità quale risulta dall'articolo 3 della citata legge 4 aprile 1952, n. 218. Secondo tale norma la 13^a mensilità costituisce istituzione auto- noma rispetto al regime pensionistico, nel senso che essa è e deve essere sempre una aggiunta rispetto alla liquidazione della pen- sione. Mentre infatti la pensione va liqui-

data con preciso, matematico riferimento al monte contributi versati dall'assicurato (e pertanto ad un « monte » che comprende anche i contributi versati per la 13^a mensi- lità durante il servizio) la 13^a mensilità di pensione è una « aggiunta » rispetto a tale computo.

In altri termini: la pensione liquidata sul- la base di 12 mensilità assorbe l'intera di- sponibilità del conto individuale — e quin- di anche della quota contributiva che si ri- ferisce alla 13^a mensilità di servizio — per cui chiaro appare il carattere autonomo della 13^a mensilità di pensione, che non tro- va la sua giustificazione nei contributi ver- sati, in quanto questi sono stati integral- mente utilizzati per il calcolo della pensione di 12 mensilità normali.

E ciò appare chiaro dalla prassi segui- ta giustamente dall'I.N.P.S. nel liquidare le pensioni: la pensione quale risulta dal « monte contributi individuale » non è di- visa per 13 mensilità, ma per 12, ed alle 12 viene aggiunto 1/12 dell'intero loro am- montare per formare la 13^a mensilità di pensione.

Il fatto è che la legge del 1952 (ed i la- vori preparatori lo confermano) ha voluto dare carattere autonomo all'istituto della

13^a mensilità rispetto al trattamento di pensione derivante dai contributi versati: ed è su tale autonomia che la Magistratura ha fondato le sue decisioni per estendere tale principio di autonomia a Fondi speciali, quali ad esempio quello degli elettrici.

Il discorso fatto qui a titolo di premessa ha lo scopo di mettere in evidenza la natura speciale che rispetto alla liquidazione della pensione assume, nel nostro sistema previdenziale, l'istituto della 13^a mensilità ai pensionati sociali.

Ciò posto, dobbiamo constatare che nelle disposizioni sui Fondi autonomi contenute all'articolo 15 della legge del 1958, numero 55, la lettera *d*) dell'articolo stesso regola i trapassi da Fondi autonomi all'I.N.P.S., quando l'iscrizione al Fondo non valga a determinare un diritto a sè stante di pensione a carico del Fondo stesso. In tali casi la legge dispone che il « Fondo debba versare all'I.N.P.S. la riserva matematica corrispondente alla quota di pensione adeguata che sarebbe derivata all'iscritto qualora per il periodo di iscrizione al Fondo fosse stato invece obbligatoriamente assicurato all'I.N.P.S. ».

È evidente che la riserva matematica da versare all'I.N.P.S. va computata su una pensione complessivamente valutata per 13 mensilità.

Ora se per coloro che passano da un fondo autonomo all'I.N.P.S. la ricostruzione della posizione assicurativa presso l'I.N.P.S. deve essere fatta sulla base di una riserva matematica che tenga calcolo di 13 mensilità di pensione — e ancora: se il Fondo autonomo nel liquidare all'I.N.P.S. tale riserva matematica deve pagare la riserva stessa anche in rapporto a quello che sarà il costo della 13^a mensilità di pensione e ciò in forza dell'articolo 15, lettera *d*), della legge n. 55 — pare doversi dedurre che nel pensiero del legislatore la 13^a mensilità è considerata sempre implicita (e con carattere di autonomia rispetto alla formazione della pensione base) nel sistema pensionistico italiano.

Se ne deduce che è del tutto legittimo il provvedimento di legge invocato, in quanto diretto a trasformare in norma di legge ciò che, a nostro avviso, è già implicito (ma ancora non convenientemente acclarato) nella sistematica del nostro diritto previdenziale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La disposizione dell'articolo 3 della legge 4 aprile 1952, n. 218, si applica anche ai beneficiari dei trattamenti speciali di previdenza sostitutivi o integrativi dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Art. 2.

Al maggior onere derivante dall'applicazione dell'articolo precedente si provvede nei modi che regolano i singoli trattamenti

per i casi in cui gli oneri dei trattamenti stessi superino l'ammontare dei mezzi predisposti per farvi fronte. Ove i regolamenti nulla dispongano al riguardo la copertura del maggior onere va assicurata con contribuzioni aggiuntive, rispetto alle normali, ripartite fra i datori di lavoro ed i lavoratori nelle stesse proporzioni dei contributi normali.